

Il polo della discordia

Abbiamo appreso dagli organi di stampa che sabato 22 marzo 2008 è stato inaugurato a Foggia il "polo di Polizia", che non è una "nuova" formazione elettorale ma il plesso della ex scuola di Foggia da cui da ora in poi si faranno "entrare ed uscire" le Volanti ed il "poliziotto di quartiere". Si tratta di un atto di pura propaganda che non arreca alcu-

na utilità alla cittadinanza ed agli operatori di polizia ostentato come un passo avanti nella sicurezza.

Nella realtà non ha nulla di proficuo ed è solo una inutile operazione pubblicitaria (dall'odore di campagna elettorale) ed un accattivante messaggio dei palazzi romani ad una classe politica locale che si era battuta contro la chiusura della scuola

di Polizia e che viene di fatto raggirata circa il destino del glorioso Istituto. "Operazione di facciata" finalizzata anche a cloroformizzare l'opinione pubblica facendo credere che la scuola di Polizia non sia stata chiusa ma solo... riconvertita!!!!!!

Esprimiamo forti perplessità sulla opportunità di rianimare artificiosamente, con una insensata logica

che antepone l'immagine alla sostanza, una struttura, (peraltro neanche più del Ministero dell'Interno poiché è stata venduta o forse "svenudata" ad una nota Banca) impiegando risorse umane che avrebbero potuto (o meglio dovuto) essere destinate ad attività di maggiore utilità per la collettività (basti pensare che per la sola "vigilanza del "polo" occorrono almeno 10 persone) .

La "nuova" dislocazione, inoltre, arreca solo disagi agli operatori delle volanti i quali, hanno comunque l'esigenza di recarsi continuamente presso la "Questura" (ove sono allocati gli stessi uffici direttivi delle Volanti), sottraendo tempo all'effettivo controllo del territorio.

Il SIULP aveva prospettato più ipotesi di riconversione che avrebbero evitato sprechi e disagi, ma devastanti logiche politiche, incuranti delle opinioni dei sindacati di polizia e delle esigenze di pubblica utilità, hanno privilegiato, invece, una iniziativa di fiction televisiva che a poco, se non a nulla, serve e che anzi peggiora la situazione.

Non abbiamo fatto in tempo a far pervenire all'Amministrazione queste semplici, elementari, riflessioni sulla funzionalità della esordiente struttura: era tanto urgente propagandare l'inaugurazione del "POLO", che le O.S. hanno appreso la notizia dai giornalisti anziché dall'Amministrazione.

Ma questo non è un problema.

Le nostre riflessioni perverranno comunque nelle sedi opportune, Questore compreso, attraverso i mass media: esattamente com'è pervenuta a noi la notizia del monumentale esordio. Ai cittadini ed alla classe politica di Foggia, nonché al futuro Ministro dell'Interno le opportune valutazioni.

Michele Carota

L'antipolitica

È difficile capire di preciso cosa si agiti dietro certi furori antipolitici.

L'antipolitica è una musica decisamente orecchiabile perché la parola "politica" è preceduta dal prefisso "anti". Capita spessissimo di sentire che "rossi, neri, bianchi e verdi son tutti uguali", insieme al classico dell'indignazione "va tutto male, madama la marchesa".

Ma, tuttavia, è difficile ritenere che si tratti di una ribellione ai privilegi delle "caste", considerato che spesso il canto di dolore proviene proprio da esponenti di quelle caste. Altrettanto improbabile è che l'antipolitica sia una salvifica corrente proveniente dal basso, atteso che i suoi cantori si esibiscono sempre da una piattaforma solitamente ben elevata e posizionata.

Ma c'è di più: se ci si sofferma ad ascoltare attentamente gli appelli, i proclami ed i manifesti di discesa in campo, ci si accorge che dietro un certo tipo di attacchi contro tutto e tutti, non c'è soltanto la frase "qualcuno sta sbagliando qualcosa", ma anche la ben più furba "io conosco uno che farebbe molto meglio di questi qualcuno". E, se si presta un po' più di attenzione, si riesce a percepire distintamente che molti di loro, per "uno", intendono sé stessi.

Ognuno è libero di pensarla come vuole, ma il problema è che questi "inviti alla lotta" - che somigliano sempre più spesso al geniale "Armiamoci e partite!" di Totò - provengono, quando va bene, da tecnocrati che aspirano a governare il paese come un'azienda in fallimento - cioè con la liquidazione giudiziaria - senza, in alcuni casi, averne mai guidata una. Quando invece va male, arrivano da demagoghi "buoni a

nulla, capaci di tutto".

La politica è l'arte del possibile. Mi è capitato di leggere che con la politica si scatenano le guerre e che "la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi". Ma è anche vero che nella maggior parte dei casi, è con la politica che si evitano le guerre. Non risulta invece, per lo meno a me, che senza la politica si sia mai fatto qualcosa di buono. Specialmente per mezzo di quella fanto-

matica "antipolitica" che periodicamente si materializza e poi riscompare, trascinandosi dietro tutti coloro che credevano di essere tanto furbi da pensare di poterne cavalcare l'onda.

Del resto, "si possono fregare tante persone per poco tempo, oppure poche persone per tanto tempo. Ma è impossibile pensare di poterne fregare tante per tanto tempo".

I.C.

THE TICKETS STORY - OVVERO LA DIETA È FINITA

Il siulp di foggia è intervenuto con forza presso l'amministrazione centrale per garantire il ticket al personale impiegato nei servizi di o.p. Dalle ore 12.00.

Il dipartimento, dopo una disamina della problematica, ha riconosciuto tale diritto, tra l'altro già disciplinato, recitando testualmente " si ritiene che, per specifiche esigenze di servizio quali quelle in esame, che non consentono al personale interessato di fruire del pasto nelle fasce orarie previste (12-15 e 19 - 21) possa essere attribuito il ticket giornaliero."

Per queste ragioni, la Questura locale, sulla scorta della risposta del Dipartimento, ha emanato una circolare con cui dispone l'attribuzione del ticket al personale che viene impiegato nei servizi di o.p con inizio dalle ore 12.00.

In relazione alle istanze di corresponsione del ticket presentate in passato e non accordate, trattandosi di un diritto già disciplinato, ancorché non riconosciuto, il siulp chiederà che i tickets vengano corrisposti retroattivamente.

Pare si concluda finalmente una questione che ha offerto il palcoscenico ad alcuni personaggi (forse dietologi) che avrebbero fatto bene a trincerarsi dietro il beneficio del dubbio anziché ostentare l'insussistenza del riconosciuto diritto; non diremo chi sono questi personaggi perché non è stile del siulp "sciaccare" sui nomi vogliamo sperare solo che in futuro, costoro, si facciano solo ifatti propri. Buon ticket a tutti

Segreteria Provinciale Siulp Foggia

Detraibili gli abbonamenti ai mezzi di trasporto

Pagina 2

Polizia stradale: servizi in Autostrada e Reparti Ordinari

Pagina 3

DETRAIBILI GLI ABBONAMENTI AI MEZZI DI TRASPORTO

La finanziaria 2008 ha introdotto una nuova agevolazione fiscale concernente le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico. Si riconosce una detrazione IRPEF del 19% dall'imposta lorda per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto di abbonamenti ai servizi "di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale", per un importo non superiore a 250 euro (con un risparmio d'imposta, quindi, fino a 47,50 euro). La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell'interesse dei familiari che risultino a carico.

Soggetti ammessi alla detrazione (beneficiari) La legge finanziaria fa riferimento agli "studenti e ai lavoratori che utilizzano il trasporto pubblico per recarsi presso il luogo di studio e di lavoro". Si deve ritenere, quindi, che la detrazione sia riservata ai soggetti che si servono del trasporto pubblico per la propria mobilità quotidiana, quali studenti, lavo-

tori, pensionati.

La detrazione IRPEF riguarda, quindi, le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Al riguardo si ritiene che ai fini della detrazione in esame si debba intendere per "abbonamento" un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato e non un abbonamento che implica un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto. Si ritiene, quindi, che non possano beneficiare dell'agevolazione i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore, né le cosiddette carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto quali ad esempio le carte turistiche

che oltre all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l'ingresso a musei o spettacoli. La detrazione compete per le sole spese sostenute nell'anno 2008 e a tal proposito si precisa che la detrazione può essere calcolata sull'intera spesa sostenuta nel 2008 per l'abbonamento, anche se lo stesso scade nel periodo d'imposta successivo (es. abbonamento con validità dal 1° marzo 2008 al 28 febbraio 2009).

Per fruire della detrazione IRPEF sulle spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare una specifica documentazione da esibire in caso di richiesta da parte dell'ufficio e/o in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi con l'assistenza dei Caf o degli intermediari abilitati. Innanzi tutto il contribuente è tenuto a conservare il titolo di viaggio. Al riguardo si ricorda che il decreto 30 giugno 1992 - concernente la fissa-

zione delle caratteristiche del biglietto relativo al trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito - ha stabilito all'articolo 1 che per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, e per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta dal cliente, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale. Inoltre, secondo il predetto decreto, il biglietto di trasporto deve contenere in ogni caso le seguenti indicazioni: ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il logotipo distintivo dell'impresa e numero di partita IVA del soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto; descrizione delle caratteristiche del trasporto; ammontare dei corrispettivi dovuti; numero progressivo; data da apporre al momento dell'emissione o della utilizzazione.

Sul titolo di viaggio nominativo, che il contribuente è tenuto a conservare, devono essere indicate la durata dell'abbonamento e la spesa sostenuta. Al fine di dimostrare che la spesa è stata sostenuta nel 2008 il contribuente dovrà altresì conservare la fattura eventualmente richiesta al gestore dei servizi di trasporto o altra eventuale documentazione, attestante la data di pagamento. Ove il contribuente stesso sia nell'impossibilità di procurarsi la suddetta documentazione (evenienza possibile, in ragione del particolare regime IVA applicabile alle cessioni dei titoli di viaggio) la spesa si riterrà sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validità dell'abbonamento (ad es., per un abbonamento nominativo che assuma validità dal 1° febbraio 2008, la spesa si riterrà sostenuta in tale data). In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio realizzato in formato elettronico è necessario disporre di documentazione certificativa che contenga le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio nonché ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso (indicazione soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa).

Se il titolo di viaggio acquistato non è nominativo lo stesso deve essere termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) resa dal contribuente in cui si attesta che l'abbonamento è stato acquistato per il contribuente o per un suo familiare a carico.

Giuseppe Iaffaldano

MONITORATO IL COMMISSARIATO DI CANOSA

Nel corso di una verifica di recente effettuata al Commissariato di Canosa, il 19 Marzo scorso, in veste di Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori per il SIULP di Bari, ho monitorato la situazione esistente al Commissariato di Canosa di Puglia. Alla presenza del dirigente del predetto Ufficio di Polizia, è stata controllata la documentazione esistente. È emerso che dall'ultima riunione risalente al 27 Aprile 2006, nel corso della quale tutti i partecipanti constatarono che l'immobile non era conforme alle norme del Decreto Legislativo 626/94, pochi lavori di adeguamento sono stati effettuati. In particolare non sono stati eseguiti proprio gli interventi necessari tra cui quelli riguardanti la messa in sicurezza degli impianti elettrici, e quelli atti a rimuovere le infiltrazioni di acqua che provocano umidità in diversi locali.

In ogni caso, il dirigente del Commissariato ha fatto presente, mostrando anche la relativa documentazione, che fra non molto dovrebbero iniziare lavori di ristrutturazione totale dell'edificio i quali, si spera, dovrebbero rimuovere gli inconvenienti.

È auspicabile che i suddetti lavori inizino quanto prima non solo per conferire allo stabile un aspetto più decoroso ma anche e soprattutto per renderlo più sicuro per gli operatori di polizia che vi lavorano al suo interno.

L'iniziativa del SIULP ha finalmente ricondotto sul piano istituzionale ed all'interno delle procedure previste dalla legge alcune problematiche che sono spesso oggetto di iniziative dal sapore illusionistico che mirano a depistare i colleghi.

È il caso della "bufala del nuovo Commissariato di Canosa" orchestra-

ta a fini elettoralistici con il concorso dei soliti noti del sindacalismo marginale. Al riguardo il SIULP ha verificato non solo presso l'Amministrazione ma anche a livello politico, centrale e locale l'assoluta infondatezza della vicenda relativa alla nuova sede del Commissariato. Peraltro, una eventuale nuova sede, allo stato delle cose, non potrebbe essere oggi convenientemente realizzata da alcun privato allo scopo di offrirla in locazione al Ministero dell'Interno, giacché, come dovrebbe essere ben noto, esistono vincoli di finanza pubblica, imposti per legge, secondo cui non è possibile alcun mutamento di sede se non a parità di costo. Ed il canone attual-

mente corrisposto dal Ministero dell'Interno all'ente proprietario è tanto simbolico quanto irrisorio.

Si rassicurano tutti i colleghi sul fatto che il SIULP continuerà nella sistematica opera di verifica dello stato dei luoghi di lavoro, intrapresa al fine di assicurare il decoro dei luoghi di lavoro ed il rispetto della normativa vigente.

Nell'intento di fare cosa utile, si trascrive di seguito l'indirizzo di posta elettronica al quale i colleghi potranno segnalare eventuali problematiche esistenti o riscontrate sui luoghi di lavoro 626siulp.bari@libero.it.

Paolo ZINI - Segretario provinciale Siulp Bari

TRASFERIMENTO DI AUTORITÀ

Per la prima volta, in Italia, c'è stato un nuovo orientamento giurisprudenziale in favore di un militare che era stato "di ufficio" trasferito da una sede ad una altra sede senza una specifica motivazione e senza le salvaguardie che, invece, sempre più sono state predisposte dalla legge in favore di un qualsiasi lavoratore. Sinora la Magistratura amministrativa italiana, in particolar modo seguendo l'orientamento del Consiglio di Stato, era stato di contrario avviso perché difatti aveva sempre ritenuto che fosse "insindacabile" ed "incensurabile" il trasferimento di ufficio. Stavolta si è cambiata "musica". La Magistratura ha dato ragione ad un sottufficiale della Guardia di Finanza che, sempre di ufficio, era stato trasferito e che si era "opposto a detto trasferimento" ritenendo che mancavano ragioni specifiche e tali da consentire tanto alla Amministrazione. Richiamava la legge 241/90 e la legge 383/78 nonché una serie di altre leggi e di altri principi ed otteneva vittoria. L'Amministrazione, invece, si rifugiava nell'ambito della discrezionalità e del fatto secondo cui per i militari, la particolare normativa, fissata per legge, non consentiva un tipo di censure, così come fatte. La Magistratura, equilibratamente, ha ritenuto che il trasferimento di ufficio può intervenire soltanto per circostanze di sicurezza nazionale e di ordine pubblico che escludano quelle garanzie normali e consuete fissate per un qualsiasi lavoratore, sicché mancando queste circostanze e non documentandosi le stesse, non era possibile addivenire al trasferimento di autorità.

Polizia Stradale**Servizi in Autostrada e Reparti Ordinari**

Si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria Provinciale del SIULP di Bari al Capo della Polizia ed all'ufficio rapporti Sindacali del Dipartimento della P.S. in data 25 marzo 2008

“È stato segnalato che equipaggi della Polizia Stradale appartenenti alle unità operative distaccate territoriali vengono inviati in autostrada per lo svolgimento dei relativi servizi di vigilanza.

Il ricorso a Questo tipo di impiego ha assunto ultimamente carattere di sistematicità e viene giustificato con la carenza di personale presso i reparti specificamente deputati allo svolgimento di tale tipo di servizi.

Ovviamente, detto impiego offre il destro ad una serie di considerazioni che partendo dalla specificità del servizio di vigilanza in autostrada fa sorgere legittime preoccupazioni in merito all'impiego di personale normalmente addestrato e abituato ad operare in ben altri scenari operativi.

Con questo non si intende sottovalutare la professionalità dei colleghi dei reparti ordinari, ma è ben presente il ri-

Napoli: servizi emergenza rifiuti

Dopo l'intervento del SIULP è stata riconosciuta ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine il diritto all'indennità di ordine pubblico in relazione a una parte dei servizi effettuati recentemente a Napoli. Riportiamo il testo della nota inviata dal Dipartimento alla nostra segreteria nazionale:

“L'invio dei rinforzi, richiesti dal Questore di Napoli per potenziare l'attività di prevenzione e controllo del territorio in relazione all'emergenza rifiuti, è stato formalizzato con telex contenente, tra l'altro, l'indicazione dell'indennità economica da attribuire al personale, che per tali servizi, come ribadito da ultimo nella circolae del Signor Capo della Polizia n. 333-G/2.3.81 del 7/12/2006, è quella di missione.

Ciò nonostante, la Questura di Napoli, a seguito dell'acuirsi del clima di tensione in diversi comuni dell'hinterland, ha ritenuto di impiegare le citate aliquote in servizi che, per le loro caratteristiche intrinseche, sono da considerarsi invece di ordine pubblico.

Per tali circostanze il sopracitato Servizio, pur ribadendo che i contingenti dei Reparti Prevenzione Crimine avrebbero dovuto essere impegnati esclusivamente per servizi di controllo del territorio, nella consapevolezza che gli impieghi in questione sono scaturiti da gravi e contingenti turbative dell'ordine pubblico, ha incaricato il Dirigente del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli di raccogliere i dati dell'effettivo impiego in O.P., per poterne inoltrare richiesta di ratifica all'Ufficio di Gabinetto della locale Questura, affinché sia attribuita la relativa indennità a tutti gli aventi diritto.

Allo stato risulta che il Questore di Napoli abbia già provveduto, con apposito atto formale, a ratificare quale servizio di ordine pubblico una parte di quelli segnalati”.

cordo del tragico incidente in cui perse la vita il collega Caposelle Tommaso, una vicenda che produsse anche aspre polemiche in ordine alla scelta fatta in quella circostanza di inviare in autostrada una pattuglia dei reparti ordinari.

Tuttavia, a prescindere dalla legittimità dell'impiego questa struttura intende con la presente sollevare il problema del trattamento economico spettante ai colleghi di alcuni distaccamenti e sottosezioni dei reparti ordinari che inviati ad espletare servizi in autostrada oltre l'ambito di ordinaria competenza territoriale. A titolo puramente esemplificativo si può citare l'esempio dei colleghi del distaccamento di Gioia del Colle che sono stati utilizzati per vigilanze in autostrada secondo un tragitto esteso sino al casello di Candela in

sostituzione del personale della competente sottosezione autostradale di Traini.

A detto personale, riteniamo debba essere corrisposto il trattamento di missione, considerata la straordinarietà della esigenza che vede i colleghi impegnati nei servizi in autostrada ed il fatto che l'ambito ordinario di operatività delle unità operative distaccate è quello provinciale. Di diverso avviso è invece la direzione della Sezione di Polizia Stradale di Bari.

Al riguardo appare necessaria una determinazione motivata e capace di eliminare ogni incertezza in relazione alla effettività dei trattamenti e del trasparente rispetto delle regole che ne regolano l'applicazione. Si resta in attesa di una cortese risposta”. F.to il Segr. Gen. I. Carbone.

Procedimenti disciplinari e disparità di trattamento

La giurisprudenza Amministrativa, recentemente ha precisato alcuni principi in ordine al rapporto che passa tra sanzioni disciplinari a carico del personale della Polizia di Stato, procedimenti e sentenze di carattere penale e rilevanza in ordine anche alla trasgressione di doveri comportamentali e conseguenti sanzioni amministrative.

Il TAR del Lazio ha chiamato “in causa”, in detta vicenda, il DPR 25/10/81 n.737, la l.n.7/2/90 n.19 e la legge 97 del 27/3/01, questa ultima in rapporto alla previsione anche della “destituzione” dal pubblico impiego per chi, come poliziotto, si è reso responsabile, con sentenza di condanna penale, passata in cosa giudicata, di fatti gravissimi. Ebbene, il TAR ha fatto “

il punto” in ordine al tutto e ha previsto che, dopo il procedimento e la sentenza di carattere penale, ci sono dei termini inderogabili per attivare o per “riprendere” - laddove sospeso - il procedimento disciplinare. Questi termini sono vincolanti. Ha soggiunto, poi, che le situazioni e le responsabilità in cui vengono a trovarsi i dipendenti pubblici, sottoposti a procedimenti disciplinari, non sono comparabili fra loro, sicché non è possibile eccipire un “eccesso di potere” per disparità di trattamento o per illogicità in casi che si ritengono eguali e che hanno dato luogo a diverse e differenziate sanzioni amministrative. La sentenza è di notevole importanza perchè rende “il quadro” normativo e giurisprudenziale dell'intera vicenda.

DESTITUITO L'AGENTE CHE CIRCOLAVA CON MINIGONNA E CALZE FEMMINILI

Il Consiglio di Stato ha confermato l'orientamento del TAR secondo cui è ben possibile destituire dal Corpo di Polizia un agente per “mancanza del senso dell'onore e del senso morale”. Nel caso specifico questa Magistratura amministrativa ha fatto applicazione del DPR 737 del 25/10/1981 e dell'art. 19, normativa che riproduce quella per i dipendenti pubblici già fissata nell'art. 84 lett.a), del testo unico 10/1/957 n.3. Ed è quella che intende reprimere tutti i comportamenti che arrechino pregiudizio alla dignità delle funzioni esercitate e possano far temere che queste non vengano espletate correttamente, con la precisazione che, tra i comportamenti censurabili, vanno ricompresi non solo quelli tenuti nello svolgimento del servizio ma altresì quelli che, pur se estranei al servizio, sono in qualche modo lesivi del prestigio e del decoro dell'Amministrazione. Nel caso di specie si era censurato il comportamento di un agente di Polizia rinvenuto, in luogo aperto al pubblico, e vestito con abbigliamento anomalo, tra cui una minigonna e delle calze femminili. Il fatto destava ovviamente un forte allarme nell'apparato di Polizia e a nulla serviva, da parte dell'interessato, assumere che detto abbigliamento si era determinato una sola volta e per fatti legati ad una conflittualità determinatasi con la partner di questo agente. Quasi per reazione o per scommessa. Veniva ad essere leso, secondo l'Amministrazione, il senso dell'onore. Di qui la destituzione ex DPR 737/81. Di qui il richiamo anche alla circolae del Ministero dell'Interno n.333-A/9820 A.1.

Trasferimento a seguito di candidatura

Un collega trasferito a seguito di candidatura elettorale chiedeva ed otteneva dal TAR l'annullamento del provvedimento del Capo della Polizia che ignorava la preferenza espressa per altri uffici espressamente indicati dall'interessato.

Il TAR ha ritenuto da un lato sussistente la violazione dell'art. 10-bis legge 241/90, dall'altro che la motivazione posta a presidio dell'atto impugnato (gli uffici della provincia nel loro complesso sono esuberanti rispetto all'organico) fosse insufficiente, dovendosi avere riguardo alla consistenza dei singoli uffici indicati dall'interessato, che avevano disponibilità e potevano essere preferiti alla sede di trasferimento, dove l'interessato era il quarto sostituto commissario. Posto che la legge stabilisce in modo tassativo che il trasferimento deve avvenire possibilmente fuori provincia e “nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita”, l'Amministrazione aveva - ad avviso del TAR - l'onere di giustificare in modo più analitico e convincente la soluzione adottata.

La sentenza del TAR veniva appellata dal Ministero dell'Interno. Il Consiglio di Stato con decisione n. 1042/08 ha ritenuto l'appello infondato, ritenendo la valutazione del giudice di primo grado pienamente condivisibile, mettendo in risalto la particolare natura del trasferimento del dipendente candidato ai elezioni amministrative ex art. 53 del DPR. 335/1982 - che non è dettato da esigenze di servizio - e la debolezza della motivazione offerta sul punto dall'Amministrazione. Quanto al principio di buon andamento, reiteratamente richiamato dall'appellante, non è in discussione la sua astratta rilevanza, bensì la sua incidenza nella fattispecie, retta dalla regola indicata, avente carattere preliminare. Nella specie l'Autorità non ha saputo indicare ragioni - ispirate al canone di buona amministrazione - prevalenti su detta regola.

Indennità di aereo soccorso

Ai fini della particolare indennità di aereo soccorso, così come prevista per i militari da una antica ma ancora vigente legge (l.n.78/83) occorre, pur sempre, e lo dice il TAR Lazio, che ci sia stato un effettivo esercizio di questa attività presso uno dei reparti dove si svolga questa specifica e particolare attività di soccorso. In un caso trattato di recente, ad un pilota che rivendicava la indennità di aeoreosoccorso, è stata negata questa “voce economica” perchè, secondo la Magistratura, l'attività non era svolta presso il reparto istituzionalmente preposto a detto servizio.

• FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

In pensione la 46/90

In vigore dal 27 marzo il decreto di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici

Dopo una lunga attesa, ed un balletto di proroghe e rinvii del capo V del testo unico di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 280, è stato pubblicato il Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quadecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (G.U. n. 61 del 12/03/2008 - Ministero dello Sviluppo Economico), che sostituisce la legge 46/90.

Per effetto della pubblicazione di questo decreto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono abrogati il DPR 6 dicembre 1991, n. 447, il capo V del testo unico di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 280, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16.

A differenza della legge 46/90 che si limitava all'uso civile, le nuove disposizioni si applicano agli impianti posti al servizio di tutti gli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Il decreto è in vigore dal 27 marzo, e non prevede un periodo transitorio.

CARABINIERE: GIUDIZIO PSICOATTITUDINALE NEGATIVO

Il TAR del Lazio, con una recentissima sentenza, ha esaminato il caso di un Carabiniere che intendeva essere arruolato tra i volontari "in ferma breve" e che, in occasione della visita psico/attitudinale non era stato giudicato idoneo. Tutta la questione è stata dibattuta nell'aula giudiziaria intorno al "se" fosse stato possibile disconoscere il giudizio "negativo" assunto dalla Commissione in ordine alle attitudini di questo soggetto e al possesso anche del profilo attitudinale che viene chiesto per prestare servizio

quale Carabiniere effettivo. Si è richiamato l'art. 97 della Carta Costituzionale, il principio di ragionevolezza fissato nello stesso, la legge 241/90, sulla doverosa e specifica motivazione, la legge 380/90 e così via. E si è richiamata la determina del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n.2011/6-25-1995 del 22/5/99, assumendo che c'era stata la violazione di tutte queste normative, un difetto di istruttoria e un errore plateale da parte della Commissione Medica esaminatrice che era stata smentita, in pieno, da una relazione medico legale a firma della psicologa / Dirigente della struttura ospedaliera locale. Non si giustificava, insomma, il giudizio negativo reso a danno del soggetto ricorrente con la relazione del Dirigente Ospedaliero e con i criteri assunti dalla stessa scienza psicologica e psicotecnica, per cui il TAR ha rigettato il ricorso così come proposto.

Via dal commercio gli accendini pericolosi

Dall'11 marzo è in vigore il divieto di vendere accendini non a prova di bambino e quelli che per forma, colore o immagini possono richiamare un'idea di gioco o la stessa apparenza di un giocattolo. Lo stabilisce la decisione 2007/231/CE della Commissione europea.

L'immissione sul mercato e l'importazione di questi prodotti è già stata proibita dall'Unione europea a partire dall'11 marzo 2007. Il nuovo e definitivo provvedimento intende ridurre le gravi conseguenze causate dall'uso involontario che ne possono fare i bambini. Si stima infatti che il loro uso improprio provoca ogni anno nella Ue tra 1500 e 1900 casi di lesioni e tra 34 e 40 decessi. Un accendino è quindi detto "a prova di bambino" quando la forza necessaria per azionare il meccanismo di accensione non può essere esercitata al di sotto dei 51 mesi di età. I requisiti di sicurezza degli accendini sono stabiliti dalle normative EN ISO 9994 e EN 13869:2002 del Comitato europeo per la standardizzazione. I fabbricanti e i distributori sono chiamati a collaborare con le autorità nazionali e ad essere in grado di presentare tutta la pertinente documentazione, compresi i rapporti di test in materia di sicurezza per i bambini. La Commissione sottolinea i rischi connessi con il gran numero di accendini di scarso valore in circolazione, specialmente quelli non ricaricabili.

Convertibile il permesso di soggiorno per minori

Il permesso di soggiorno rilasciato ai cittadini extracomunitari minorenni può essere convertito in permesso di soggiorno ad altro titolo al raggiungimento della maggiore età. Il Tribunale

Amministrativo Regionale del Veneto ha così accolto il ricorso di un cittadino extracomunitario contro l'Amministrazione dell'Interno che aveva respinto la richiesta del ricorrente di trasformare il permesso di soggiorno che aveva ottenuto per la minore età in permesso ad altro titolo. L'amministrazione aveva risposto negativamente poiché il ricorrente, che all'epoca del rilascio del permesso di soggiorno era minorenne, non si trovava in affidamento, così come richiesto dalla legge. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso ad altro titolo può essere richiesta non soltanto dai minori extracomunitari presenti nel territorio italiano che siano stati dati in affidamento, ma anche da quelli soggetti a tutela. Infatti le norme sulla conversione del permesso di soggiorno, che fanno riferimento ai minori di età dati in affidamento, possono essere applicate anche ai minori sottoposti a tutela, così come chiarito dalla Corte costituzionale, considerati anche gli aspetti similari tra il rapporto di tutela ed il rapporto di affidamento. La legge inoltre nell'indicare i requisiti necessari per ottenere la conversione del permesso di soggiorno non richiede che il cittadino extracomunitario li possieda tutti, in quanto i requisiti indicati sono tra loro alternativi e non cumulativi.

Pensione carabinieri: i benefici contrattuali si calcolano alla data del collocamento a riposo

In tema di computabilità dei benefici contrattuali ai fini della pensione e della buonuscita, quando il soggetto si collochi in quiescenza in vigenza di contratto merita attenzione la sentenza 51/2008 della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana investita da vari ricorrenti, tutti ex carabinieri. Gli ex militari dell'arma, collocatisi in quiescenza in vari periodi ma sempre durante la vigenza contrattuale dettata dal D.p.r. 69/84 hanno chiesto il ricalcolo della pensione sostenendo che la validità temporale del già richiamato Decreto Presidenziale si riferirebbe - secondo i ricorrenti - al periodo che va dal 1° gennaio 1982 al 30 giugno 1995. La tesi sarebbe avallata da una interpretazione di quanto contenuto dall'ultimo comma dell'articolo 1 del D.p.r. medesimo. Il Giudice, investito della questione fa rilevare come i ricorrenti abbiano già ottenuto i miglioramenti previsti dal Decreto 69 in costanza di servizio confermando che il ricalcolo della pensione per effetto di aumenti contrattuali successivi alla data di collocamento in quiescenza, secondo l'art. 43 del T.U. 1092/73 è determinato dalla base pensionabile costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima busta paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili integralmente percepiti.

Cassazione: via libera alle foto degli arrestati. Ma senza le manette

La Cassazione dà il via libera alle foto delle persone arrestate purché le si riprenda senza le manette ai polsi. La suprema Corte ha così bocciato un ricorso del Garante per la protezione dei dati personali contro la pubblicazione, da parte di un quotidiano, dell'arresto di un uomo accusato dell'omicidio di una studentessa e poi assolto dalla stessa Cassazione. Secondo i Giudici di Piazza Cavour "la pubblicazione delle immagini di una persona privata della libertà personale deve ritenersi lecita senza che la stessa possa considerarsi inessenziale rispetto all'informazione". Anzi, sottolinea la Corte, "la rivelazione dell'immagine di un imputato, che costituisce certamente un dato personale, quando è effettuata in relazione ad un fatto di interesse pubblico, quale nel caso di specie l'informazione della cittadinanza su eventi delittuosi, va ritenuta essenziale all'espletamento del diritto di critica". La Corte ha così convalidato la decisione del Tribunale di Milano che già in precedenza aveva ritenuto che "dalla foto pubblicata non risulterebbe lo stato di detenzione poiché l'arrestato vi era rappresentato a mezzo busto senza che fossero visibili le manette ed in posa rilassata come gli esponenti delle forze dell'ordine che l'accompagnavano".

Strade private ad uso pubblico - definizione

Il Consiglio di Stato con la decisione del 23/1/2008 n. 169, ha statuito che, affinché una strada privata possa essere considerata ad uso pubblico non basta che essa possa servire da collegamento con una via pubblica e sia adibita al transito di persone diverse dal proprietario, ma è anche necessario che la strada sia posta al servizio di una collettività indeterminata di cittadini portatori di un interesse generale. Per tali ragioni: ha ritenuto che non è da considerare ad uso pubblico una strada che 1) è utilizzata prevalentemente dagli abitanti dei comparti edilizi che su essa prospettano; 2) è priva di marciapiedi e, pertanto, non si presenta destinata alla circolazione dei pedoni come richiede, invece, l'art. 2 del c.d.s. allorché definisce il concetto di strada; 3) è a vicolo cieco e, dunque, per essa non può valere il principio della presunzione di uso pubblico che opera solo qualora il tratto di strada collegi due strade pubbliche (TAR Reggio Calabria, 5.5.2006 n. 712);

che, ad ogni buon conto, l'assoggettamento di un bene ad uso pubblico di passaggio non può legittimare il proprietario di un fondo confinante all'apertura di un accesso sulla strada medesima, né il Comune a rilasciare la relativa concessione amministrativa, poiché il Comune competente, titolare di una servitù di passaggio su area privata, può esercitare sulla medesima i soli poteri che siano volti a garantire e disciplinare l'uso generale da parte della collettività: con la conseguenza che, ove ciò non sia espressamente consentito dal titolo, il Comune non può concedere al singolo usi eccezionali e particolari su porzioni di detto immobile (Cass. civ., II, 12.7.2007 n. 15661).

Giusto licenziare il capo che insulta i dipendenti

Il capo che insulta i dipendenti con espressioni rozze ed offensive può essere licenziato. Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione confermando la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva ritenuto giusto il licenziamento per giusta causa del caporeparto del settore macelleria di un supermercato. L'uomo aveva apostrofato pesantemente tre colleghe di lavoro con epiteti come "bastarde, figlie di p..., toglietevi dai c..., io qui non vi voglio, vi faccio licenziare tutte e tre, andate a lavorare altrimenti vi faccio un c... così", e per questo la società lo aveva licenziato. Il Tribunale in primo grado aveva ritenuto eccessiva la sanzione del licenziamento, reintegrandolo nel posto di lavoro. La Corte di Appello di Milano in secondo grado aveva invece confermato il licenziamento rilevando che, per quanto l'ambiente di lavoro possa essere informale, nel comportamento e nel lessico usato non ci si può spingere fino alle maniere rozze ed eccessive e ad usare la voce alta, peraltro nelle vicinanze degli spazi frequentati dalla clientela del negozio, per richiamare i dipendenti ad una più esatta osservanza delle loro obbligazioni, e che il datore di lavoro non può consentire situazioni di sopraffazione o violenze, fisiche o verbali, essendo a suo carico l'obbligo di tutela anche della personalità morale dei dipendenti. La Suprema Corte, respingendo il ricorso del caporeparto, ha affermato che il carattere "rozzo ed eccessivo" delle espressioni rivolte alle tre dipendenti contrasta con "i principi di civiltà che non ammettono eccezione o attenuazione neppure nell'ambito delle relazioni professionali allorché ledono, per la forma scurrile e triviale, la dignità e l'amor proprio del personale, oltretutto sottoposto a vincolo di gerarchia nei confronti dell'autore di tali scortecchezze". Il licenziamento appare pertanto giustificato.

Assistenza Fiscale SIULP BARI

Rendiamo noto il calendario dei giorni in cui i nostri esperti del CAF saranno a disposizione dei colleghi interessati presso le nostre sedi:

Lunedì 7 aprile dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Martedì 8 aprile dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Polifunzionale presso Segreteria SIULP Reparto Mobile (Ufficio del Consegretario)

Mercoledì 9 aprile dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Giovedì 10 aprile dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Questura presso Segreteria Provinciale.

COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione
Sindacale edito dal
Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori Polizia

Anno 13
N. 7 - 1 Aprile 2008

Direttore Responsabile
GEROLAMO GRASSI

Direttore Editoriale:
INNOCENTE CARBONE

Consulenti di Redazione
**GIUSEPPE IAFFALDANO
MICHELE SARACINO
RAFFAELE TATOLI - LUIGI ROMITA
FORTUNATO FORTUNATO**

Hanno collaborato a questo numero:
**M. CAROTA
P. ZINI**

Reg. Trib. Bari N. 1278
Redazione: Via Murat, 4 - Bari
Tel. 080/5291165 - 5232702
Telefax 080/5751068
Internet: www.siulp.it
E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it

Stampa: Mediaservice di A. Coppolecchia
Vico Tresca, 4A - Valenzano (Ba)
E-mail: mediaservice3@simail.it
Tel./Fax 080.2040077

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.